

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2024

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

Edizione provvisoria

D.L. n. 76/2024 - A.S. n. 1162-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [X @SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 294/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - [X @CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 308/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (<i>Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91</i>)	7
Articolo 1 (<i>Contributi per beni mobili</i>)	10
Articolo 2 (<i>Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative</i>)	11
Articolo 3 (<i>Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza</i>)	12
Articolo 4 (<i>Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale</i>)	14
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione</i>)	16
Articolo 5, comma 2-bis (<i>Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sisma 2016-2017</i>)	19
Articolo 6, commi 1 e 3 (<i>Infrastrutture stradali e ferroviarie</i>)	20
Articolo 6, comma 2 (<i>Realizzazione da parte di ANAS S.p.A. di interventi di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue</i>)	29
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto</i>)	31
Articolo 7 (<i>Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione</i>)	33
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile</i>)	35
Articolo 8-bis (<i>Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nella Regione Marche</i>)	36
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo</i>)	37
Articolo 9-bis (<i>Ambito di applicazione</i>)	38
Articolo 9-ter (<i>Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei</i>)	39
Articolo 9-quater (<i>Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei</i>)	44

Articolo 9-quinquies (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica</i>).....	49
Articolo 9-sexies (<i>Contributi per l'autonoma sistemazione</i>)	53
Articolo 9-septies (<i>Interventi di nuova costruzione</i>).....	56
Articolo 9-octies (<i>Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei</i>).....	59
Articolo 9-novies (<i>Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili</i>)	62
Articolo 9-decies (<i>Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>).....	69
Articolo 9-undecies, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	70
Articolo 9-undecies, comma 2 (<i>Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania</i>)	71
Articolo 9-duodecies (<i>Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia</i>)	74
Articolo 9-terdecies (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione</i>).....	78
Articolo 10, comma 1 (<i>Vertice G7 di Brindisi: risorse straordinarie per le Forze di polizia</i>).....	81
Articolo 10, commi 2 e 3 (<i>Partecipazione delle Forze armate alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi</i>)	82
Articolo 10, commi 4 e 5 (<i>Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	84
Articolo 10, commi 6 e 7 (<i>Trattamento accessorio. Disposizioni di copertura finanziaria</i>)	86
Articolo 11 (<i>Fondazione «Milano Cortina 2026»</i>)	88
Articolo 11-bis (<i>Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali</i>)	93
Articolo 12 (<i>Entrata in vigore</i>).....	98

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91)

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, con salvezza degli effetti.

La disposizione, **introdotta in sede referente**, prevede l'**abrogazione** del [decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91](#), recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”.

Dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano **fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici** dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche **introdotte in sede referente** recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 76 del 2024 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 91 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 76.

Per quanto concerne il contenuto del decreto-legge n. 91, v. le schede di lettura relative agli articoli da *9-bis* a *9-terdecies*.

Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico). XIX legislatura

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”.

Publicato nella G.U. 21 ottobre 2022, n. 247. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 novembre 2022, n. 175¹, a decorrere dal 18 novembre 2022, con salvezza degli effetti.

D.L. 23 novembre 2022, n. 179. “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”

Publicato nella G.U. 23 novembre 2022, n. 274. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 13 gennaio 2023, n. 6², a decorrere dal 18 gennaio 2023, con salvezza degli effetti.

¹ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

² “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

D.L. 11 gennaio 2023, n. 4. “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”.

Publicato nella G.U. 11 gennaio 2023, n. 8. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 febbraio 2023, n. 14³, a decorrere dal 28 febbraio 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 28 giugno 2023, n. 79. “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Publicato nella G.U. 28 giugno 2023, n. 149. L'articolo 1 del decreto-legge è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 26 luglio 2023, n. 95⁴, a decorrere dal 28 luglio 2023, con salvezza degli effetti. L'articolo 2 del decreto-legge medesimo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 10 agosto 2023, n. 112⁵, a decorrere dal 17 agosto 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 5 luglio 2023, n. 88. “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”.

Publicato nella G.U. 5 luglio 2023, n. 155. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 31 luglio 2023, n. 100⁶, a decorrere dal 1° agosto 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 31 agosto 2023, n. 118. “Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico”.

Publicato nella G.U. 31 agosto 2023, n. 203⁷. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 ottobre 2023, n. 136, a decorrere dal 10 ottobre 2023, con salvezza degli effetti.

D.L. 2 febbraio 2024, n. 9. “Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 15 marzo 2024, n. 28⁸, a decorrere dal 19 marzo 2024, con salvezza degli effetti.

Si ricorda che la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione

³ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

⁴ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

⁵ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

⁶ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

⁷ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

⁸ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021⁹, indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 77, comma terzo, della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare on legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso della medesima XVIII legislatura, nella seduta della Camera dei deputati del [20 gennaio 2021](#), nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari". Successivamente, nella seduta del [23 febbraio 2021](#) della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 ("proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10".

Si rammenta che nella XVIII legislatura sono decaduti 41 decreti-legge perché non sono stati convertiti nei tempi previsti o perché sono stati abrogati; il contenuto di questi decreti-legge è però confluito, con emendamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare, in altri provvedimenti.

⁹ Consultabile sul sito *web* istituzionale della Presidenza della Repubblica, alla pagina <https://www.quirinale.it/elementi/59260>.

Articolo 1 *(Contributi per beni mobili)*

L'**articolo 1** è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso.

In sede referente, è stato inserito il **comma 1-bis**, che elimina la possibilità di accedere ad un contributo per il danneggiamento di beni mobili non registrati, danneggiati durante il sisma del 2016.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che il Commissario straordinario, possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria, e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Con una **modifica** apportata durante l'esame parlamentare, è stato inserito il **comma 1-bis**, che, novellando l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, **elimina la previsione** che possa essere assegnato **un contributo** per il danneggiamento a **beni mobili non registrati**, come conseguenza del sisma del Centro Italia del 2016. Rimane salva la possibilità di ricevere un contributo solamente per i beni mobili registrati.

Il **comma 2** prevede, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro per la finalità sopra citata.

Articolo 2
(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

L'**articolo 2** è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

A tale riguardo, al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggiore pericolosità idrogeologica anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, l'articolo in questione prevede la possibilità, per imprese e cittadini, di:

- a) acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

La norma prevede, inoltre, che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati sono gratuitamente acquisite, mediante provvedimenti adottati con ordinanza dal Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune.

Articolo 3 *(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)*

L'**articolo 3** modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'**articolo 3** novella il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. n. 61/2023 c.d. decreto alluvioni) al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

Il citato comma 5, nel testo previgente, dispone che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023. Per approfondimenti si rinvia al [dossier sul D.L. 61/2023](#).

In particolare, la disposizione in esame:

- aggiunge la previsione secondo cui il Commissario straordinario, nel procedere alle predette verifiche a campione, **può avvalersi** (oltre che della propria struttura di supporto, come già previsto dal testo previgente) **anche**, sulla base di convenzioni non onerose, **di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza** per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici;

- aggiunge la previsione in base alla quale l'individuazione dei beneficiari dei contributi da sottoporre alle verifiche può avvenire anche mediante loro **selezione in applicazione di indicatori di rischio** definiti sulla base di precedenti attività di controllo (oltre che previo sorteggio, come già previsto dal citato comma 5).

La relazione illustrativa evidenzia che tale ultima novella è finalizzata ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza e a prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.

Articolo 4

(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

L'**articolo 4, ai commi 1 e 2**, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in scadenza il 30 giugno 2024. Il **comma 3, modificato in sede referente**, specifica le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dai suddetti eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

In particolare, come anticipato sopra, i **commi 1 e 2** prorogano il termine finale dell'incarico commissariale, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024. A tal fine il **comma 1** novella l'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100). Il **comma 2** dispone circa la copertura del relativo onere.

Il **comma 3**, concerne le assunzioni presso gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023) per lo svolgimento delle attività disciplinate di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali in oggetto.

Tale comma - novellando l'articolo 20-septies, comma 8-bis, del medesimo decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 - prevede che gli enti locali possano attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le relative esigenze. La disposizione in commento conferisce la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia "e delle Forze armate" (secondo **integrazione approvata in sede referente**), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una **modifica approvata in sede referente** specifica che la durata di 24 mesi delle assunzioni a tempo determinato presso i medesimi enti locali decorre dalla data di effettiva assunzione e comunque fino alla data del 31 dicembre 2025.

Con ulteriore **modifica approvata in sede referente**, si prevede la possibilità di attingere anche alle graduatorie derivanti dalle procedure relative alle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali (di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, come convertito dalla legge n. 113 del 2021).

L'articolo 3-bis del D.L. n. 80 citato, introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basata su elenchi di idonei, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo interpello ed (eventuale) prova selettiva ai fini

dell'assunzione, ferma restando la priorità da accordare allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già svolti.

Soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Articolo 5, commi 1 e 2
(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

L'**articolo 5** conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all' Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

L'**articolo 5, commi 1 e 2**, novella l'**art. 20-novies del D.L. 61/2023** che disciplina i **soggetti attuatori** previsti per la realizzazione degli **interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali**, nei territori colpiti dagli **eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**.

Nel mese di maggio 2023, diversi territori nella Regione Emilia-Romagna e delle aree limitrofe delle Regioni Toscana e Marche, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che, tra l'altro, hanno determinato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali. Di conseguenza, è stata prevista l'attivazione di una serie di misure con l'emanazione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha disposto anche la nomina di un [Commissario straordinario alla ricostruzione](#), in carica fino al 30 giugno 2024. Per un approfondimento si rinvia al focus "[L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#)".

Di seguito, sono specificati i **soggetti attuatori indicati** dal richiamato **art. 20-novies ai commi 1 e 2**:

- a) le regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata [all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici](#) (D. Lgs. 36/2023);
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla indicata soglia di rilevanza europea (comma 1).

Si specifica inoltre che le regioni possono delegare, per gli interventi di loro competenza, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati o gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti, può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo

dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore (comma 2).

Nello specifico, il **comma 1 dell'articolo in esame** aggiunge i **commi 2-bis e 2-ter** al richiamato **art. 20-novies del D.L. 61/2023**.

Il **comma 2-bis** consente al **Commissario straordinario alla ricostruzione** di individuare, con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, con lo scopo di assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i seguenti **ulteriori soggetti attuatori**, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

- a) gli enti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 20-novies;
- b) le [amministrazioni-centrali dello Stato](#) e gli organismi in *house* delle medesime amministrazioni;
- c) gli enti pubblici economici;
- d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e) le aziende unità sanitarie locali;
- f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata.

La relazione illustrativa sottolinea che in tale maniera si demanda al Commissario straordinario la possibilità di individuare il soggetto attuatore che possieda le competenze e le capacità maggiormente adeguate, valutate le circostanze concrete, per provvedere con tempestività alla realizzazione dell'intervento programmato.

Il **comma 2-ter** prevede la definizione di specifiche **convenzioni** per le attività svolte dagli organismi in *house*, indicati al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti indicati al comma 2-bis, lettera d).

Gli oneri derivanti dalla stipula di tali convenzioni, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico.

Per le **convenzioni** stipulate con la **Società ANAS S.p.A.**, finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti per la definitiva messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella propria competenza e di quelle di competenza delle regioni e degli enti locali, è prevista l'applicazione di quanto indicato dall'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 98/2011, cioè un compenso degli oneri previsti nel limite massimo del 12,5 per cento a valere sul quadro economico dell'intervento.

L'articolo 36, comma 3-bis del D.L. 98/2011 riconosce per le attività previste, a titolo di onere di investimento, ad ANAS S.p.A una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'articolo 36, comma 3-ter del D.L. 98/2011, prevede che gli oneri di investimento previsti dal richiamato comma 3-bis per gli interventi stradali e autostradali nel territorio nazionale attribuiti ad ANAS S.p.A., comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 3 dell'art. 20-novies del D.L. 61/2023, al fine di richiamare, con riguardo agli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione da parte di ANAS S.p.A. dei citati interventi infrastrutturali stradali e autostradali, quanto stabilito dall'art. 36, comma 3-ter del D.L. 98/2011 (vedi *supra*).

Articolo 5, comma 2-bis
(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sisma 2016-2017)

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 5, introdotto in sede referente**, al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma avvenuto in Italia Centrale nel 2016-2017, consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i responsabili unici di progetto (RUP), anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione.

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 5, introdotto in sede referente**, modifica l'articolo 50 del D.L.189/2016, che disciplina in particolare la struttura del Commissario straordinario, istituita per favorire l'attuazione di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016/2017 avvenuti in Italia Centrale. La norma in esame, che aggiunge il comma *9-quinquies* all'articolo 50 del D.L.189/2016, per accelerare il processo di ricostruzione, consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i responsabili unici di progetto (RUP), indicati all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), anche tra il personale previsto per la struttura commissariale (commi 1, 2, 3 e 9 del medesimo art. 50 del D.L. 189/2016).

Il personale previsto ai commi 1, 2, 3 e 9 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 riguarda il personale assegnato alla struttura commissariale, a cui sono stati aggiunti ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, e altro personale della P.A. assegnato sulla base di apposite convenzioni, appartenente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 6, commi 1 e 3
(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

L'articolo 6, ai commi 1 e 3, reca modifiche al **decreto-legge n. 61 del 2023** in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da eventi alluvionali che hanno interessato le regioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, verificatisi a partire dal **1° maggio 2023**.

Come si evince dalla **Relazione illustrativa**, l'art. 6 risponde all'esigenza di operare sul **dissesto di versante** che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ove **insistono** diverse Amministrazioni locali e proprietà private.

L'ambito applicativo della disposizione è individuato sia con un criterio spaziale (in virtù della circostanza che novella il decreto-legge n. 61 del 2023 che ineriva alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche) sia secondo una linea di **demarcazione temporale**.

In particolare, in considerazione della **complessità** della situazione nonché della **difficoltà** che gli enti locali e i privati hanno nel pianificare e sviluppare interventi adeguati di difesa del suolo, il **coordinamento** di tali attività viene affidato a soggetti di **comprovata esperienza** nel settore ingegneristico e dotati di **idonee capacità progettuali**. Constatato inoltre che i fenomeni di dissesto di versante interessano anche le **infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS**, si è ritenuto che tale società, attraverso le sue controllate, possa dare un **contributo** importante per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture.

Il **comma 1** si compone di **tre lettere a), b), e c)**, e apporta modifiche all'articolo **20-octies, comma 2, lettera e)**, del **decreto-legge n. 61 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

Nello specifico la lettera **e)**, comma 2, art. **20-octies** del suddetto decreto attribuisce al Commissario straordinario la competenza a predisporre e approvare **piani speciali** per la **messa in sicurezza e ricostruzione** delle **infrastrutture stradali** danneggiate a causa degli eventi alluvionali.

La novella in esame **ricomprende** nei suddetti piani anche le **infrastrutture ferroviarie** al fine di poter intervenire per contrastare situazioni di **dissesto idrogeologico**.

In particolare:

- la **lettera a)** dopo le parole «infrastrutture stradali» inserisce le seguenti: «e, ai sensi dell'articolo **20-novies**, comma **3-bis**, nel limite di **255 milioni**, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie»;

In questo modo, viene fissato l'**importo massimo** (pari a 255 milioni di euro, comprensivo di IVA) da destinare agli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie previsti dal piano speciale.

- la **lettera b)** dopo le parole: «altresì l'individuazione» inserisce le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;

Il piano speciale dovrà di conseguenza prevedere anche i meccanismi di **rendicontazione** delle spese sostenute per i suddetti interventi nonché di **richiesta di reintegro del fondo** previsto dall'art. 1, comma 868, della **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015).

Il comma 868, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce che al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti **dell'ANAS Spa** e per garantire un **flusso di risorse** in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito **fondo** da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

- la **lettera c)** aggiunge, infine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il **Commissario straordinario** provvede, con **oneri** a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita **convenzione quadro con RFI S.p.A.** per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli **interventi** oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel **contratto di programma** – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Nella relazione illustrativa si chiarisce che il Commissario straordinario sottoscrive apposite convenzioni con la società RFI S.p.A aventi a oggetto la definizione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie affidati alla società, nonché degli oneri e dei meccanismi di rendicontazione e monitoraggio. Di tale convenzione deve essere data **comunicazione** al MIT. Infine è previsto che dei suddetti **interventi** è data evidenza nel **contratto di programma** – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e MIT.

Per approfondimenti sui contratti di programma e sulla regolamentazione dei rapporti tra RFI e MIT si veda https://temi.camera.it/leg19/temi/19_t118_il_sistema_ferroviano

L'art. 6, comma 3 inserisce un nuovo periodo dopo il **comma 3** dell'art. **20-novies** del decreto-legge n. 61 del 2023.

In particolare, il nuovo **comma 3-bis** stabilisce che la **società RFI S.p.A.**, secondo quanto previsto nel **piano speciale** e sulla base della **convenzione quadro**

sottoscritta con il Commissario straordinario provvede, in qualità di **soggetto attuatore**, agli interventi finalizzati alla definitiva **messa in sicurezza** e al definitivo **ripristino** degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali.

La suddetta società si occupa, altresì, degli **interventi di contrasto al dissesto di versante** incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri **soggetti pubblici e privati**, i quali restano responsabili dei **successivi adempimenti manutentivi**.

Gli **oneri** derivanti da tali interventi sono posti a carico **della contabilità speciale** di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, nel limite massimo di 255 milioni di euro, IVA compresa.

Come accennato in precedenza, il decreto-legge attribuisce alla società RFI la competenza a porre in essere interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle linee ferroviarie colpite da eventi alluvionali con oneri posti a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

La disposizione estende l'area dell'intervento alle **zone contigue** agli impianti ferroviari, anche se di proprietà o in uso ad altri soggetti pubblici o privati, chiarendo, tuttavia, che questi ultimi rimangono in ogni caso responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Il comma 4 dell'art. 20-quinquies stabilisce che al Commissario straordinario è intestata un'apposita **contabilità speciale**, aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal **Fondo** di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le **risorse** derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Nello specifico, si tratta del **Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo a fronte delle modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100 proposte dall'art.6 del ddl AS 1162

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art.6 del disegno di legge A.S. 1162
Art. 20-<i>octies</i> <i>(Ricostruzione pubblica)</i>	Nuovo art. 20-<i>octies</i> <i>(idem)</i>
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20- <i>ter</i> , comma 8, è	<i>Identico</i>

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100

disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, in particolare:

- a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
- b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
<p>riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;</p> <p>d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.</p>	
	<i>[articolo 6, comma 1]</i>
<p>2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:</p> <p>a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;</p>	<p>2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:</p> <p>a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;</p> <p>c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;</p>

**Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2023, n.100**

d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto.

d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali **e, ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3-*bis*, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie**, comprendente altresì l'individuazione, **per le infrastrutture stradali**, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto. **Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone**

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
	comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 20-novies <i>(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)</i>	Nuovo art. 20-novies <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 2-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[articolo 6, comma 2]</i>
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20- <i>octies</i> , comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20- <i>octies</i> , comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva	3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20- <i>octies</i> , comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100

ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario

operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-*octies*, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

Decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100	
<p>straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
	<i>[articolo 6, comma 3]</i>
	<p>3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.</p>
Commi da 4 a 6	<i>Omissis</i>
	<i>Identici</i>

Articolo 6, comma 2
(Realizzazione da parte di ANAS S.p.A. di interventi di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue)

L'**articolo 6, comma 2**, prevede che l'ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza dell'ANAS e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Il comma in esame integra il disposto del primo periodo del comma 3 dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023 – che ha individuato la società **ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore** per gli interventi finalizzati al **ripristino** della viabilità **delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023** in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rientranti nella competenza dell'ANAS – prevedendo che l'ANAS medesima **provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue**, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Si ricorda che il primo periodo del comma 3 dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, oggetto di modifica da parte del comma in esame, individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate sopra menzionate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018 (cioè ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate). Lo stesso primo periodo specifica, tra l'altro, che l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore, provvede, secondo quanto previsto nel piano speciale per le infrastrutture stradali (previsto dall'art. art. 20-*octies* del medesimo decreto-legge), eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo unico ANAS, istituito dall'art. 1, comma 868, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame consente all'ANAS di intervenire, con le proprie capacità “progettuali ed esecutive”, in maniera efficace “sul dissesto di versante che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove insistono diverse amministrazioni locali e proprietà private”, ovviando così “alle difficoltà palesate dalle amministrazioni locali (la relazione tecnica evidenzia che si tratta per lo più di piccoli comuni montani con “con limitate capacità operative”, *n.d.r.*) e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata”.

La relazione tecnica evidenzia che l'ambito di riferimento degli interventi di cui trattasi “è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario. I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio-lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili”.

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l'utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente citata disciplina.

L'articolo in esame, **introdotto in sede referente, integra il disposto del primo periodo del comma 5 dell'art. 20-decies del D.L. 61/2023** (recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”), che disciplina la **raccolta e il trasporto delle macerie causate dagli eventi alluvionali** in questione.

L'art. 20-decies del D.L. 61/2023, nel disciplinare il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, provvede a classificare come “rifiuti urbani (non pericolosi, *n.d.r.*) non specificati altrimenti” (fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive):

- i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi in questione;
- nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi.

Il primo periodo del comma 5 del medesimo articolo dispone che la raccolta di tali macerie, insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte:

- direttamente;
- o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate;
- o **attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando** (procedura disciplinata dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023).

La disposizione in esame interviene in relazione alla terza delle alternative testé menzionate, precisando che **resta ferma la possibilità di utilizzo**, in luogo della procedura negoziata senza bando, **di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale**.

Per approfondimenti sulle disposizioni normative emanate in seguito agli eventi alluvionali in questione (a partire dal D.L. 61/2023) si rinvia al focus [L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#). Si ricorda in particolare che, ai sensi dell'articolo 20-ter del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In relazione alla gestione delle macerie derivanti dagli eventi medesimi, con l'[ordinanza del Commissario straordinario 9 gennaio 2024, n. 17](#), sono state emanate disposizioni finalizzate a disciplinare la rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni.

Articolo 7

(Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione)

L'**articolo 7** contiene una norma di carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024.

Con alcune modifiche approvate **in sede referente** è stata inserita la previsione della **concessione di un contributo** per favorire il completamento del processo di ricostruzione, per la riparazione e miglioramento sismico delle **unità immobiliari private distrutte o danneggiate** dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria (**comma 1-bis**).

Con una ulteriore modifica **approvata in sede referente**, è stato inserito il **comma 1-ter**, che novella l'articolo 11, comma 12 del D.L. 78 del 2015, in merito agli stanziamenti, **con importi approvati ed assegnati dal CIPESS**, per sostenere programmi di sviluppo della Regione Abruzzo a seguito del sisma del 2009.

Durante **l'esame in Commissione**, è stata modificata la **rubrica dell'articolo**, che ne ha meglio specificato il contenuto.

In particolare, il testo proposto risponde alla necessità di risolvere i dubbi interpretativi sopra citati, per assicurare l'assegnazione agli Uffici speciali per la ricostruzione delle risorse occorrenti per fare fronte, nel corso del corrente esercizio, alle proprie esigenze di funzionamento.

In particolare, la disposizione chiarisce che tra le risorse assegnabili dal CIPESS sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata.

A tale proposito è utile segnalare come si tratta, peraltro, di una soluzione già accolta nelle annualità precedenti attraverso l'adozione di apposite delibere CIPESS (si vedano le delibere nn. 53 del 27 Dicembre 2022, 88 del 22 Dicembre 2021 e n. 71 del 26 Novembre 2020, sottoposte a registrazione presso la Corte dei conti).

A seguito di **modifiche approvate in Commissione**, è stato aggiunto il **comma 1-bis**. Tale modifica mira a favorire il completamento del processo di ricostruzione,

con l'**incremento**, alle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese, **del contributo per la riparazione e miglioramento sismico**, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Sono **escluse dal contributo** le **unità immobiliari costruite**, anche solo in parte, **in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie** o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Tali misure sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

Con una modifica ulteriore apportata **in sede referente**, è stato aggiunto altresì il **comma 1-ter**. Con la modifica in esame, viene novellato l'articolo 11, comma 12 del D.L. 78 del 2015, prevedendo che una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, **per gli importi approvati ed assegnati dal CIPESS**, nel quadro di un programma di sviluppo che mira alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, a sostenere le realtà occupazionali dirette e indirette e ad incrementare l'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese della Regione Abruzzo.

Durante l'esame in Commissione, è stata inoltre **modificata la rubrica** dell'articolo, che ne ha meglio specificato il contenuto.

Articolo 8

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

L'**articolo 8** estende l'autorizzazione di spesa – prevista nella legge di bilancio 2022 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021 – anche agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

L'**articolo 8** modifica l'art. 1, comma 448, della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021.

La relazione tecnica evidenzia, utilizzando i dati consuntivi relativi alle erogazioni riferite agli eventi occorsi negli anni 2019 e 2020 e i dati previsionali relativi alle erogazioni riferite agli eventi occorsi nell'anno 2021, economie pari a circa 175 milioni di euro per l'intero periodo 2023-2027, utilizzabili quindi per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

Il **comma 1** estende l'autorizzazione di spesa anche alla medesima tipologia di danni conseguenti agli **eventi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale **verificatisi negli anni 2022 e 2023**, alle seguenti **condizioni**:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

La relazione illustrativa chiarisce che gli eventi per cui la normativa primaria prevede appositi finanziamenti sono quelli occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023.

Il **comma 2** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall'articolo 1, comma 448 della Legge di bilancio 2022.

Articolo 8-bis

(Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nella Regione Marche)

L'articolo 8-bis, introdotto in sede referente, proroga al **17 settembre 2025** lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche.

Lo stato di emergenza interessa parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato, fino al 16 settembre 2023, con la [delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022. Gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati estesi dalla [delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022. Quindi, con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023](#) sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza.

Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato, di dodici mesi, con la [delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2023.

La proroga ha la finalità di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale.

Per quanto concerne i principali interventi connessi all'emergenza maltempo del settembre 2022 si veda [qui](#) la pagina dedicata sul sito internet della Regione Marche.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia Italia Meteo)

L’**articolo 9** estende per l’Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il **comma 1** prevede che l’**Agenzia Italia Meteo**, istituita dall’art. 1, comma 551 della Legge di bilancio 2018, ai fini di attivare pienamente la propria capacità operativa, possa avvalersi delle **facoltà di assunzione di personale** previste dall’art. 9, comma 36, del decreto-legge 78/2010 per un **ulteriore periodo di cinque anni** decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. L’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 78/2010, dedicato agli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, prevede, per un periodo di cinque anni decorrente dall’istituzione, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale alle seguenti condizioni:

- previo esperimento delle procedure di mobilità;
- rispetto del limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;
- predisposizione di piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze;
- fatte salve in ogni caso le maggiori facoltà di assunzione eventualmente previste dalla legge istitutiva.

Il **comma 2** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che all’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall’articolo 1, comma 551, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) (attualmente pari a 7 milioni di euro annui).

Articolo 9-bis *(Ambito di applicazione)*

L'**articolo 9-bis, introdotto in sede referente**, delinea l'ambito di applicazione del **Capo II-bis**, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta "zona di intervento" (sulla quale si rinvia a quanto già illustrato nelle premesse del presente *dossier*) e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

Nel corso dell'**esame in sede referente** sono stati introdotti il **Capo II-bis** concernente "Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" e il **Capo II-ter**, recante "Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione". I due Capi riprendono, con modificazioni, il contenuto del [decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91](#).

L'articolo in esame riprende, senza modifiche, il contenuto dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 91.

A tale proposito è utile ricordare che la prima delimitazione della cosiddetta "zona di intervento", operata dal Dipartimento della protezione civile, è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi di cui [all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018](#), nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023. A seguito di questa decisione, la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile.

La relativa mappa con la delimitazione della "zona di intervento" è consultabile nella relativa sezione dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al link riportato di seguito: <https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-rischi/pianificazione-speditiva-di-emergenza-campi-flegrei/>

Articolo 9-ter
(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei)

L'**articolo 9-ter, introdotto in sede referente**, individua una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

Tale articolo riprende, con **alcune modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente**, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2024.

In particolare **il comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nella "zona di intervento" (secondo una specificazione introdotta dalla **Commissione in sede referente** rispetto al testo originario del d.l. n. 91 del 2024) dei Campi Flegrei, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Il Commissario opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021:

- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto;
- in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del **comma 1**, il quale è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area in questione.

Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il piano straordinario in questione, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, è finalizzato ad analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico e le conoscenze sulla relativa pericolosità locale, allo scopo di individuare e supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Inoltre, in termini di priorità di intervento, il programma di interventi urgenti dovrà privilegiare gli interventi di riqualificazione sismica da effettuare su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Si stabilisce (secondo una modifica introdotta dalla **Commissione in sede referente** rispetto al testo del d.l. n. 91 del 2024) che per le finalità qui sopra ricordate inerenti alla riqualificazione sismica, il Dipartimento della protezione civile trasmetta al Commissario straordinario i programmi di intervento sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv) del [Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico](#), approvato con d.m. 26 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 ("Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", convertito dalla legge n. 183 del 2023).

Relativamente, invece, alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo a quelli individuati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata".

Alla **lettera b)** del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento.

Alla **lettera c)** del comma in esame sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Per quanto attiene i profili procedurali, il **comma 3** prevede che i predetti programmi di interventi siano approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** è dedicato alla definizione degli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale. Nel dettaglio, si prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui.

Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, si prevede che, con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario possa stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui

al medesimo primo periodo, nonché con le società partecipate a controllo statale (secondo una specificazione introdotta dalla **Commissione in sede referente** rispetto al testo del d.l. n. 91 del 2024) i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento.

Il **comma 7** stabilisce che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e (secondo una specificazione introdotta dalla **Commissione in sede referente** rispetto al testo del d.l. n. 91 del 2024) sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dei soggetti competenti in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento ai rispettivi bilanci delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi.

Il **comma 9** quantifica le risorse necessarie ad assicurare l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Il **comma 10**, invece, provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei, mentre il **comma 11** individua le relative fonti di finanziamento.

Il **comma 12** abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l'istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Contestualmente, viene stabilito che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania.

Il **comma 13** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;
- b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile,

limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Ai sensi del **comma 14**, la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6.

Il **comma 15**, introdotto dalla **Commissione in sede referente** con modifica rispetto al testo originario del d.l. n. 91 del 2024, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro delegato, trametta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario. Tale relazione illustra lo stato di attuazione delle misure, le principali criticità e le soluzioni prospettate.

Da ultimo i **commi 16 e 17** recano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 20213 al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario.

Articolo 9-quater
(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

L'articolo 9-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1); si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021 e si elencano le specifiche disposizioni normative (tra le quali alcune disposizioni del Codice dell'ambiente e del Codice dei contratti pubblici) alle quali è altresì ammessa la deroga (comma 2); e si riconosce la possibilità che siano previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D,Lgs. n. 36/2023, nonché lavorazioni su più turni giornalieri (comma 3).

L'articolo 9-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente (e che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale, il testo dell'articolo 3 del D.L. 91/2024), reca misure di **semplificazione, accelerazione e derogatorie** per l'attuazione degli **interventi nell'area dei Campi Flegrei**.

Il **comma 1** prevede che sono **dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità** e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo in esame gli **interventi**:

- inseriti nei programmi, predisposti dal commissario straordinario, di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia);
- previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter;
- nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) finalizzati ad assicurare la continuità dell'attività scolastica.

Si ricorda che la dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dagli articoli da 12 a 14 del testo unico in materia di espropriazione (D.P.R. n. 327 del 2001). In particolare, l'art. 12 dispone in ordine agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo comunque che, in base alla normativa vigente, può equivalere a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. La dichiarazione attribuisce alle opere, anche private, la natura

giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (di cui all'art. 22-*bis* del citato D.P.R. n. 327 del 2001).

Il **comma 2** dispone, al primo periodo, che, fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, **alle procedure di progettazione e realizzazione** degli interventi di cui al comma 1, **si applicano**, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le **disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021**.

L'art. 48 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la possibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato) dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce, inoltre, che è **ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni** normative:

a) articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

L'art. 95 del R.D. n. 1775 del 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) prevede che, salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo. La relazione illustrativa evidenzia che la deroga in questione riguarda "il regime delle acque, in relazione alle ricerche di acque sotterranee o allo scavo di pozzi; ciò, al fine di consentire la celere realizzazione di opere infrastrutturali suscettibili di influire sul regime delle acque".

b) articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

L'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) disciplina la [valutazione di incidenza](#), che è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Il comma 6 del citato art. 5, in particolare, stabilisce che fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e

4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

- c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008 (c.d. direttiva rifiuti);

Le citate disposizioni oggetto di deroga sono contenute nel Titolo I (Gestione dei rifiuti) della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente. In particolare: l'art. 189 il Catasto dei rifiuti, l'art. 190 il Registro cronologico di carico e scarico, l'art. 208 l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'art. 209 il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, l'art. 211 l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, l'art. 212 l'Albo nazionale gestori ambientali, l'art. 214 la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), l'art. 215 l'autosmaltimento e l'art. 216 le operazioni di recupero. La relazione illustrativa sottolinea che le deroghe in questione riguardano "le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, ai soli fini di un'accelerazione dei termini procedurali e, comunque, nel rispetto della disciplina unionale di cui alla direttiva n. 1998 del 2008".

- d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici), con riferimento:

- all'articolo 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi), relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per **consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione** del relativo intervento;
- all'articolo 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale), per **consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale** anche nei casi in cui **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

L'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prevede che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tale previsione non si applica agli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- all'articolo 119, comma 5, allo scopo di **consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto** a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche

circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

Il comma 5 dell'art. 119 prevede che l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'art. 140 del Codice dei contratti pubblici disciplina, dal canto suo, le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. Il comma 5 di tale disposizione dispone che qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

La relazione illustrativa al D.L. 91/2024 (da cui la disposizione in esame è stata trasposta nel provvedimento in esame) segnala che le deroghe al Codice dei contratti pubblici sono riferite "alla programmazione dei lavori, all'esclusione automatica delle offerte anomale (per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo) anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, nonché al subappalto, per consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti mediante autocertificazione con controllo successivo da parte della stazione appaltante entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di urgenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento".

Il **comma 3** riconosce la possibilità che, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui all'articolo in esame, siano previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito:

- **premi di accelerazione e penalità** adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici);

L'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 dispone (al comma 1) che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (comma 1). Al comma 2 si stabilisce che per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato.

- **e lavorazioni su più turni giornalieri**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Articolo 9-quinquies
(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

L'**articolo 9-quinquies, comma 1**, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 9-ter, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il **comma 2** autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

L'articolo in esame riprende il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2024 con modifiche di coordinamento.

Come sopra segnalato, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il **comma 1** demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 9-ter, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto in esame, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Agli oneri relativi, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016), relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il DPCM 21 luglio 2017, pubblicato nella GU n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del [Dipartimento Casa Italia](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione sopra richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di

1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti.

Il **comma 2** autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati

all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per

l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

La gara a procedura aperta per l'affidamento di un [Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali](#), per conto del Dipartimento della Protezione Civile risulta aggiudicata in data 22 gennaio 2024.

Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Agli oneri derivanti dal comma 2 in esame si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018).

L'articolo in questione ha previsto che, per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 in esame è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

Articolo 9-sexies
(Contributi per l'autonoma sistemazione)

L'**articolo 9-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che la Regione Campania può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, ed è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento (comma 1). Vengono altresì disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 2), la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo (comma 3) e la copertura finanziaria degli oneri (comma 4).

L'**articolo 9-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente** (che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale e relative alla tempistica, il testo dell'articolo 5 del D.L. 91/2024), disciplina l'erogazione da parte della Regione Campania dei contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede, al primo periodo, la facoltà per la regione Campania, che si avvale a tal fine dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, di assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un **contributo per l'autonoma sistemazione** ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata **sgomberata per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

In conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, con [decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024](#) è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Il secondo periodo del comma in esame aggiunge che il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, **sia stata**

chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Ai sensi del terzo periodo, il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di:

- euro 400,00 per i nuclei monofamiliari;
- euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
- euro 700,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
- euro 800,00 per i nuclei familiari composti da quattro persone;
- e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Viene altresì previsto, al quarto periodo del comma in esame, che qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un **contributo aggiuntivo** nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il **comma 2** detta disposizioni in materia di **durata dell'erogazione dei contributi**. In particolare, si dispone che i contributi di cui al comma 1 sono erogati:

- a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile;
- e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies del provvedimento in esame (concernente misure urgenti per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, alla cui scheda di lettura si rinvia), o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile.

Il secondo periodo del comma 2 specifica che, in ogni caso, i contributi **non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025** e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Sotto il profilo della chiarezza della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di chiarire che i contributi non spettano, anche prima del 31 dicembre 2025, "per il periodo in cui" l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Il **comma 3** prevede che dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, **cessa l'erogazione di altre forme di supporto** temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

Il **comma 4** reca la **clausola di copertura finanziaria**, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede entro il limite massimo di euro 3.453.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.

Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Articolo 9-septies
(Interventi di nuova costruzione)

L'**articolo 9-septies, introdotto in sede referente**, dispone che, entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo e si introduce il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

L'**articolo 9-septies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente** (che riproduce, con limitate modifiche di carattere formale, il testo dell'articolo 6 del D.L. 91/2024), prevede, al primo periodo, che, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), **entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari:**

- a **fronteggiare con urgenza** gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento nell'area dei Campi Flegrei;
- e ad **evitare l'incremento del carico urbanistico** in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

La "zona di intervento" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame è stata delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023. L'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023 ([qui](#) il commento nel relativo dossier di documentazione) stabilisce che al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (di cui al comma 1 del medesimo articolo) contiene l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al medesimo art. 2, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata. Con [decreto del Ministro della protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2024, n. 90) è stato approvato il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Come riportato sul [sito del dipartimento della Protezione civile](#), la zona di intervento è stata individuata sulla base della localizzazione degli epicentri degli eventi sismici con magnitudo durata superiore o uguale a 2, occorsi nell'area flegrea a partire dal 1983, e dei sollevamenti del suolo uguali o superiori a 10 cm dal 2015 (corrispondenti a circa 20 cm dal 2006). Tale zona include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (Quartiere di Bagnoli e parte della municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo). All'interno della zona di intervento, è stata individuata una zona di intervento "ristretta", nella quale potrebbero registrarsi, in modo diffuso, i maggiori effetti, se il fenomeno del bradisismo dovesse proseguire e/o intensificarsi. Tale zona include parte dei Comuni di Pozzuoli e Napoli (quartiere di Bagnoli). Per approfondimenti si rinvia alla pagina del [sito web del Dipartimento della protezione civile](#).

Il secondo periodo della disposizione in esame dispone che, decorso inutilmente il predetto termine, il **Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo** provvedendo ai sensi dell'art. 8 della L. n. 131/2003 (che reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. n. 3/2001).

L'art. 8 della L. n. 131/2003 detta disposizioni per l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. In particolare, il comma 1 prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il terzo periodo della disposizione in esame introduce il **divieto di rilascio di titoli edilizi** abilitanti la realizzazione di **interventi di nuova costruzione** di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 **con destinazione d'uso residenziale** fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a).

La lettera e) del comma 1 dell'[art. 3 del D.P.R. 380/2001](#) (Testo unico dell'edilizia) definisce come interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

Secondo la relazione illustrativa del D.L. 91/2024 ((da cui la disposizione in esame è stata trasposta nel provvedimento in esame con minime correzioni di coordinamento) "da un lato, si ravvisa la necessità di sospendere con urgenza il rilascio di titoli edilizi comportanti interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale, in attesa di acquisire ulteriori dati relativi all'edificato già esistente, anche mediante le verifiche di vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 in corso di svolgimento; dall'altro, è necessario salvaguardare la competenza regionale in materia di protezione civile e governo del territorio ex articolo 117, comma 3, Cost., assegnando, per l'effetto, alla disposizione statale carattere sì d'urgenza (per la tutela di beni primari, quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) ma pure di cedevolezza, al fine di permettere alla Regione una compiuta regolazione della materia, alla stregua di quanto

avvenuto per il rischio vulcanico dell'area Vesuviana dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, incentrata su disposizioni edilizie e urbanistiche ostantive ad un incremento dell'edificato con destinazione d'uso residenziale”.

La relazione tecnica al D.L. 91/2024 evidenzia che “la disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Articolo 9-octies
(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

L'articolo 9-octies, introdotto in sede referente, prevede (al comma 2) – al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella c.d. zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo articolo 9-nonies per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024 – che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata (prevista dal D.L. 140/2023), la Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati, all'esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica e per i quali, sulla base della ricognizione effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (secondo il disposto del comma 1) dai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, risultano rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria.

Si fa notare che l'articolo in esame riproduce, con limitate modifiche di carattere formale o attinenti alle tempistiche, il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Atto Senato n. 1180).

Elenco degli immobili “regolari” (comma 1)

Il primo periodo del comma 1 reca disposizioni finalizzate ad assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del **patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale:**

- **ubicato nella “zona di intervento”** (cioè nel territorio indicato all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a));
- **e non oggetto dei contributi previsti dall'art. 9-nonies** del presente decreto-legge per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024.

Per la finalità indicata, nonché per la quantificazione dei relativi oneri economici, il comma in esame prevede che **i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunicano, entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri **l'elenco degli immobili**, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata prevista e disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 3, lett. b), del D.L. 140/2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, **in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.**

Si fa notare che, nel testo vigente dell'art. 7 del D.L. 91/2024, il citato termine di 60 giorni si riferisce alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Si ricorda inoltre che l'articolo 2 del D.L. 140/2023 ha previsto e disciplinato un "piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico" (comma 1), che prevede, tra l'altro, "un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario" (comma 1, lettera b)) e "un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione" (lettera c)). In attuazione di tali disposizioni, il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei è stato approvato con il [decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024](#) (pubblicato nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2024).

Il secondo periodo dispone che sono **esclusi dagli elenchi** di cui al primo periodo **gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono** ai sensi della L. 47/1985 (c.d. primo condono), della legge 724/1994 (c.d. secondo condono) e del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono), e **non ancora definite** alla data del 3 luglio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2024).

Proposta di programma per la riqualificazione sismica (comma 2)

Il primo periodo del comma 2 prevede che, **entro 60 giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata** di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 3, lett. b), del D.L. 140/2023 (v. *supra*), la **Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri una **proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili** per i quali sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- l'immobile è individuato, all'esito della predetta analisi, come a **più elevata vulnerabilità sismica**;
- l'immobile è **inserito negli elenchi comunali trasmessi** ai sensi del comma 1 o in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il **sopravvenuto rilascio del provvedimento di** concessione o di autorizzazione in **sanatoria**.

Il secondo periodo del comma in esame disciplina inoltre i **contenuti della proposta di programma**, stabilendo che la stessa contiene, in particolare:

- una **ricognizione delle risorse** eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica;
- l'indicazione del **cronoprogramma** degli interventi di riqualificazione sismica;
- la stima del relativo **fabbisogno economico** complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi.

Il terzo periodo dispone che, **in caso di inosservanza del termine** previsto dal primo periodo per la trasmissione da parte della Regione Campania della proposta di programma, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei **poteri sostitutivi** ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003.

Il secondo comma dell'art. 120 Cost. disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'articolo 8 della L. 131/2003, nel dettare le norme attuative dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti "anche normativi", prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

L'articolo 10 della L. 131/2003 affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione.

Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 9-novies
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

L'articolo 9-novies, introdotto in sede referente, – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni. Per il riconoscimento dei succitati contributi, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo medesimo; il trattamento fiscale del contributo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo. Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare finalizzato alla definizione delle disposizioni di attuazione.

Si fa notare che l'articolo in esame riproduce, con limitate modifiche di carattere formale o attinenti alle tempistiche o al trattamento fiscale dei contributi, il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Atto Senato n. 1180).

Contributo di riqualificazione sismica e riparazione (comma 1)

Il comma 1 – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di **contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione** del danno di cui al successivo comma 2.

Immobili per i quali è riconosciuto il contributo (commi 1 e 5)

Il contributo previsto dal **comma 1** è riconosciuto in favore dei nuclei familiari la cui **abitazione principale**, abituale e continuativa, sia stata **danneggiata e sgomberata per inagibilità**:

- in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2024), dalle competenti autorità in conseguenza del succitato evento sismico del 20 maggio 2024;
- o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2024), sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico.

Il **comma 5** disciplina il caso di interventi relativi ad **edifici con più unità immobiliari**.

In tal caso il comma in esame dispone che, per le finalità di cui al presente articolo, il **riconoscimento del contributo** in favore degli aventi diritto è **subordinato alla presentazione**, unitamente alla domanda, **di un progetto unitario per l'intero edificio**, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018.

Il riferimento sembra essere a quanto previsto dal punto 8.7.1 delle citate norme tecniche, ove si dispone che l'unità strutturale “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.

Il comma in esame precisa inoltre che, nel caso in questione, il **contributo è dovuto anche** qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, **unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale**.

Nella relazione tecnica viene evidenziato che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche in corso, “è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza”.

Autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi (comma 1)

Per il riconoscimento dei succitati contributi, il comma 1 autorizza la **spesa complessiva di 50 milioni di euro** (20 milioni nell'anno 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026).

Quantificazione del contributo (comma 2, periodi primo e terzo)

In base al primo periodo del comma 2, il contributo previsto dal comma precedente è concesso per **metro quadro di superficie coperta dell'edificio**.

Lo stesso periodo precisa che tale superficie coperta è individuata ai sensi dell'art. 3, lettera ff), dell'Allegato 1 all'[ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022](#) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che con l'ordinanza commissariale 130/2022 è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

La lettera ff) dell'art. 3 di tale ordinanza reca la definizione di «superficie complessiva», intesa come “la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva”. Funzionale a tale definizione è quella di «superficie utile netta» (recata dalla lettera gg) del medesimo articolo), intesa come “la superficie

dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre”.

Il terzo periodo precisa che il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di:

- **450 euro/mq per edifici con danni leggeri;**
- **1.200 euro/mq per edifici con danni severi.**

Unicità del contributo (comma 2, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma in esame dispone che **per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.**

Interventi finanziati dal contributo (comma 2, terzo periodo)

Il terzo periodo prevede che il contributo è da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso **interventi di riparazione e interventi locali** su edifici con danni leggeri o **interventi di riparazione e miglioramento sismico** su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni (emanate con il D.M. 17 gennaio 2018) ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

Il citato paragrafo 8.4 classifica gli interventi sulle costruzioni esistenti in:

- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (tali interventi sono meglio definiti nel paragrafo 8.4.1);
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (tali interventi sono meglio definiti nel paragrafo 8.4.2);
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (che disciplina nel dettaglio gli interventi di adeguamento).

Soggetti legittimati a richiedere il contributo (comma 2, primo periodo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che il contributo in questione è concesso:

- **al proprietario o all'usufruttuario** dell'unità immobiliare sgomberata;
- **o al conduttore** a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

Trattamento fiscale del contributo (comma 3)

Il comma 3 reca una disposizione (che non è presente nel testo vigente dell'art. 8 del D.L. 91/2024) in base alla quale il contributo in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari.

Domanda di contributo (comma 4)

Il primo periodo del comma 4 dispone che la domanda di contributo è **presentata** dal soggetto legittimato di cui al comma 2 (v. *supra*) **al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato**.

Il secondo periodo del comma in esame disciplina il **contenuto della domanda**, prevedendo che:

- la domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

Il D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) disciplina, all'art. 46, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, indicando nel dettaglio gli stati, qualità personali e fatti (come p.es. la data e il luogo di nascita e la residenza) che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Il successivo art. 47 disciplina invece le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare il comma 3 di tale articolo dispone che "fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

- alla domanda sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
- b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
- c) la **dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità** tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero.

La dichiarazione asseverata deve altresì:

- recare la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori;

- attestare la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

- d) la **documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare** ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) **oppure**, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono (ai sensi della L. 47/1985, della L. 724/1994 o del D.L. 269/2003), copia del **provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria**.

Il riferimento al citato articolo 9-*bis* sembra intendersi al comma 1-*bis* di tale articolo, che disciplina lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare. Si fa notare che tale comma è stato in più parti modificato dal decreto-legge 69/2024, in corso di conversione ([Atto Camera n. 1896](#)). Per approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#).

Definizione delle domande (comma 6, primo periodo)

Il primo periodo del comma 6 dispone che i **Comuni**:

- istruiscono le domande;
- e adottano il **provvedimento espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda** di contributo.

Si fa notare che, nel testo vigente dell'art. 8 del D.L. 91/2024, tale termine è di 30 giorni.

Termine di ultimazione degli interventi (comma 6, secondo periodo)

La disposizione in esame prevede che, **a pena di decadenza del diritto al contributo**, gli interventi finanziati dal contributo medesimo (indicati dal terzo periodo del comma 2) devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione entro il termine che sarà stabilito con il decreto previsto dal comma 7.

Concorrenza di ulteriori contributi o indennizzi (comma 7)

Il comma 7 dispone che il **contributo** in questione è **riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi** pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno **o degli eventuali indennizzi assicurativi** per la copertura dei medesimi danni.

Requisito per l'ottenimento del contributo (comma 7)

Il comma 7 dispone inoltre che il contributo è concesso a condizione che **l'immobile danneggiato** in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 sia **munito**:

- **del prescritto titolo abilitativo e realizzato in sua conformità;**
- **o di titolo in sanatoria** conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

Disposizioni di attuazione (comma 8)

Il comma 8 demanda ad un apposito **decreto del Ministro per la protezione civile** e le politiche del mare, la definizione:

- a) dei criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse stanziare dal comma 1 e delle modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, nonché dei criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi finanziati (indicati dal terzo periodo del comma 2) e delle modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- c) delle modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) dei termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;

e) dei tempi e delle modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi finanziati (indicati dal terzo periodo del comma 2).

Il comma in esame disciplina altresì le **modalità e i termini di emanazione del decreto ministeriale** in questione, prevedendo che lo stesso sia adottato:

- entro il 1° settembre 2024;
- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa intesa con il Presidente della Regione Campania.

Copertura degli oneri (comma 9)

Il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026), si provvede:

a) quanto a **20 milioni di euro per l'anno 2024**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 277, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), relativamente all'intervento riguardante il completamento del **progetto bandiera Erzelli** di cui all'allegato V della medesima legge;

Si ricorda che tale allegato destina al progetto in questione un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2029. Si segnala altresì che le restanti risorse destinate al citato progetto, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, sono state destinate al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e ad interventi infrastrutturali della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024 e attualmente in corso di conversione ([Atto Camera 1937](#)).

b) quanto a **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, della missione «**Fondi da ripartire**» dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti relativi ai vari Ministeri.

Nel dettaglio, gli accantonamenti indicati dalla norma sono relativi:

- 1) al Ministero dell'economia e delle finanze; 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*; 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) al Ministero della giustizia; 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) al Ministero dell'istruzione e del merito; 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) al Ministero dell'interno; 465.576 euro per il 2025 e 564.413 euro per il 2026;

- 8) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) al Ministero dell'università e della ricerca; 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) al Ministero della difesa; 777.177 euro per il 2025 e 1.128.827 euro per il 2026;
- 12) al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) al Ministero della cultura; 985.636 euro per il 2025 e 269.236 euro per il 2026;
- 14) al Ministero della salute; 932.369 per il 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) al Ministero del turismo; 761.146 euro per il 2025 e 921.876 euro per il 2026.

Articolo 9-decies
(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'articolo 9-decies, introdotto in sede referente, prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si fa notare che l'articolo in esame riproduce il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Atto Senato n. 1180).

L'art. 9-decies, introdotto in sede referente, comma 1, **novella** in più punti **l'articolo 2, comma 4, del D.L. 140/2023**, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 del D.L. 140/2023 disciplina un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, coordinato dal Dipartimento della protezione civile, e, a tale fine, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2, è stata costituita una Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ([decreto ministeriale 8 novembre 2023](#)), posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il citato Piano straordinario è stato approvato con il [decreto ministeriale 26 febbraio 2024](#).

In particolare, con le novelle in esame, si interviene sulla **struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile**, al fine di:

- prorogare dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025 l'operato della struttura (lett. a)**;
- aumentare **da dieci a venti unità** la dotazione massima del **personale proveniente dalla P.A.**, al fine di incrementare il numero del personale non dirigenziale, che passa da nove a diciannove unità (**lett. b**);
- aumentare da **quattro fino ad otto unità** il **personale distaccato degli enti territoriali (lett. b)**;
- incrementare, per l'anno 2024, da 655.664 euro a 907.339 la **spesa prevista (lett. c)**;
- prevedere una spesa pari a 1.159.000,00 euro per l'anno 2025 (**lett. c**).

Articolo 9-undecies, comma 1
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 9-undecies, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, al **comma 1** quantifica gli **oneri** derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della **Protezione Civile**, prevista **dall'articolo 9-decies**, provvedendo alla relativa **copertura finanziaria**.

Si evidenzia che la norma in esame riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, del **decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91** (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei **Campi Flegrei** e per interventi di protezione civile e di coesione).

In particolare, il **comma 1** quantifica in **251.675 euro** per l'anno **2024** e in **1.159.014 euro** per l'anno **2025** gli **oneri** derivanti dal **rafforzamento** della capacità operativa del Dipartimento della **Protezione Civile**, di cui al precedente articolo 9-decies del decreto-legge in esame.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9-undecies, comma 2
(Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania)

L'articolo 9-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 2 dispone l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione, con apposita delibera del CIPESS da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le risorse sono specificamente **destinate** al finanziamento del **completamento degli investimenti** da realizzarsi nel territorio della regione Campania e **non ancora ultimati** al termine dei **precedenti cicli** di programmazione

Si evidenzia che la norma in esame riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 2, del **decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91** (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei **Campi Flegrei** e per interventi di protezione civile e di coesione).

Nel dettaglio, il **comma 2** dispone che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS venga **assegnata alla regione Campania** una somma di risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) di importo massimo complessivo di **388.557.000 euro** - di cui fino a **97.139.250 euro** per l'anno **2024** e fino a **291.417.750 euro** per l'anno **2025** – **a valere** sulle risorse indicate per la regione Campania nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, che reca l'imputazione programmatica del FSC 2021-2027 alle singole Regioni.

L'assegnazione di risorse è effettuata dal CIPESS ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 60/2024 (D.L. coesione), il quale prevede la possibilità di concedere alle regioni "**anticipazioni**" di risorse FSC **nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il citato **comma 1** dell'articolo 10 del D.L. n. 60/2024 (c.d. D.L. coesione) stabilisce che **nelle more** della definizione degli Accordi per la coesione, con **delibera del CIPESS** - adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia¹⁰ - **può essere disposta un'assegnazione** di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, che riveste la forma di "**anticipazione**", a valere sulle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle province autonome dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023,

¹⁰ La Cabina di regia è prevista dall'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 e disciplinata dal DPCM 25 febbraio 2016.

afferenti alle **regioni** per le quali **non** siano stati **ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione**¹¹.

Al momento, risultano approvati 18 Accordi per la coesione - 16 con le Regioni e 2 con le Province autonome. Restano **ancora da sottoscrivere** gli Accordi con **Campania, Puglia e Sardegna**.

Il richiamato comma 1 stabilisce che tale assegnazione di anticipazioni può essere disposta **anche nel caso in cui non si addivenga ad un'intesa** sul contenuto dell'Accordo per la coesione e alla conseguente sottoscrizione.

L'assegnazione di risorse concessa ai sensi della citata normativa è espressamente finalizzata:

- a) al finanziamento di interventi di **immediata o di pronta cantierabilità**;
- b) al **completamento** degli interventi **non ancora ultimati** al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di **interventi di particolare complessità** o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Le **risorse** assegnate alla regione Campania, come precisato dal **richiamo** alle previsioni di cui **all'articolo 10, comma 1, lettera b)**, del D.L. n. 60 del 2024, sono **destinate** al finanziamento del **completamento degli investimenti** da realizzarsi nel territorio della regione Campania e **non ancora ultimati** al termine dei **precedenti cicli** di programmazione.

Per le finalità del comma in esame, nella disposizione si chiarisce che **si intendono** come da completare gli **interventi già finanziati** con le risorse del **Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020**, che, alla **data ultima** per l'ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, **non si configurano** come **operazioni completate** ai sensi del citato Regolamento e che **l'Autorità di gestione** si è impegnata a rendere **funzionanti**¹² **entro i termini** e con le modalità stabilite dalle **regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020**, previste dal predetto Regolamento europeo e dagli **“Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi** adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento

¹¹ Si ricorda che, ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, la normativa vigente prevede che il CIPESS, con una o più delibere, provveda ad imputare in modo programmatico - nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord) - la quota di risorse destinate alle Amministrazioni centrali e alle Regioni e Province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse assegnate a ciascuna di esse. Successivamente, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR provvede alla sottoscrizione di singoli Accordi per la coesione con ciascun Ministro o con ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma sulla base delle risorse programmaticamente assegnate con delibere CIPESS.

¹² In base agli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi, di cui alla [comunicazione](#) della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022 al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti.

di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)” di cui alla [comunicazione](#) della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

In merito alla **quantificazione delle risorse assegnate** alla Regione Campania per tali finalità e alla loro imputazione temporale, nella **Relazione tecnica** si fa presente che è stata presa in considerazione la **proposta** formulata dalla **medesima regione** nell’ambito dell’istruttoria svolta per la definizione dell’Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi sopra citati propongono **procedure semplificate** per la **chiusura dei programmi attuativi del ciclo 2014-2020**, basate sulle migliori prassi individuate alla luce dell’esperienza acquisita con la chiusura dei precedenti periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, e tenendo conto della crisi senza precedenti causata dal COVID-19 nel 2020 e nel 2021, dell’aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 e del loro impatto sull’attuazione del programma.

La chiusura dei programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell’Unione da liquidare, mediante il pagamento dell’eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

Gli impegni inutilizzati relativi all’ultimo anno del periodo di programmazione sono disimpegnati nel corso della chiusura. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se tale termine è prorogato dalla Commissione.

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti annuali è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all’ultima relazione di attuazione annuale.

Articolo 9-duodecies
(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016
Centro Italia)

L'articolo 9-duodecies, introdotto in sede referente, recante diverse misure per la gestione degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia, dispone, a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Si prevede altresì il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo **stato di emergenza**, dichiarato con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016](#), e la **gestione straordinaria**, incluse le previste dotazioni di personale, sono stati ulteriormente **prorogati fino al 31 dicembre 2024**. Per tali finalità, il Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del D. Lgs. 1/2018 - Codice della protezione civile) è incrementato di 130 milioni per l'anno 2024 ed è autorizzata una spesa di 71,8 milioni per l'anno 2024 (art. 1, commi 412-413, Legge di bilancio 2024 - L. n. 213/2023). Nel corso del 2023 è stato approvato il D.L. 3/2023 (cd. [Decreto Ricostruzione](#)), che ha introdotto diverse misure per la ricostruzione e per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023, è stata prevista la nomina di un Commissario Straordinario del Governo, effettuata con il [D.P.R. del 13 gennaio 2023](#), la cui durata è stata prorogata, con il [D.P.R. 18 gennaio 2024](#), fino al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

La relazione illustrativa sottolinea che l'art. in esame è volto ad una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa, sulla base di quanto già previsto dal "[Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022](#)", e da successive ordinanze commissariali.

Si fa notare che l'articolo in esame riproduce, con limitate modifiche, il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Atto Senato n. 1180).

Cessazione del contributo autonoma sistemazione (comma 1)

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone la **cessazione, a decorrere dal 1° settembre 2024, del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)** previsto all'articolo 3 dell'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016](#) e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 avvenuti in Italia Centrale.

L'art. 3 della richiamata ordinanza n. 388/2016 attribuisce ai comuni interessati la cura dell'istruttoria e della gestione delle attività, volte all'assegnazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico del 2016-2017, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale.

Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'[ordinanza n. 408/2016](#)), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. In particolare, i nuclei familiari composti da:

- una sola unità percepiscono 400 euro;
- quelli composti da due unità 500 euro;
- quelli composti da tre unità 700 euro;
- quelli composti da quattro unità 800 euro;
- e quelli composti da cinque o più unità 900 euro.

È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni e/o portatori di handicap e/o diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%.

I previsti benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Istituzione e disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi 2-4)

Il **comma 2** istituisce, a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024, un contributo denominato “**contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**”.

Tale misura è rivolta:

- ai nuclei familiari già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici in questione, e sia stata oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione;
- ai nuclei familiari, con la decorrenza indicata nelle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario del Governo, la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.

Il contributo previsto non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici 2016-2017 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 3** prevede che la **disciplina** dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il **riconoscimento del contributo per il disagio abitativo**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito al seguente comma 6, sia stabilita dalle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo, previste dall'[art. 2 comma 2, del D.L. 189/2016](#).

Il contributo è concesso:

- fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze del Commissario Straordinario del Governo;
- o fino a quando il beneficiario del contributo provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il **comma 4** affida ai **comuni** interessati **l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo**, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo.

I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Contributo a carico dei nuclei familiari assegnatari di SAE (comma 5)

Il **comma 5** stabilisce, a decorrere dal **1° settembre 2024**, la **corresponsione di un contributo a carico dei nuclei familiari**, che alla data degli eventi sismici 2016-2017, dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una [soluzione abitativa in emergenza \(SAE\)](#) o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione. Tale contributo è parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. La determinazione del canone di locazione di questi alloggi avviene in base alla condizione economica e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario e adeguato agli [aggiornamenti ISTAT annuali](#).

Trasferimento di somme per il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi 6-8)

Il **comma 6** prevede il **trasferimento della somma di euro 34.000.000**, da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024, sulla **contabilità speciale** intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire al medesimo Commissario l'attuazione delle nuove misure riguardanti il **contributo per il disagio abitativo per l'anno 2024**.

La relazione illustrativa specifica che in tal modo è garantita l'immediata disponibilità delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024).

Il **comma 7** prevede il conseguente **trasferimento delle suddette risorse**, necessarie a dare attuazione alle misure previste, con provvedimenti del Commissario straordinario **sulla contabilità dei Presidenti delle Regioni**, che

procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite dalle ordinanze commissariali, per la successiva **assegnazione in favore dei Comuni interessati**.

Il **comma 8** dispone che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione (vedi *supra*), trasferisca le **eventuali economie di spesa** sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario, per le medesime finalità indicate al comma 6.

Articolo 9-terdecies

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)

L'articolo 9-terdecies – introdotto in sede referente e che traspone l'art. 12 del D.L. 91/2024, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 76 (nel testo riformulato in sede referente) prevede l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi - **differisce al 2025**, in luogo del 2024, la decorrenza delle **nuove assunzioni** di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per **le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il **Dipartimento per le politiche di coesione**, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 19 del D.L. 124/2023 – novellato dalla disposizione in commento - ha autorizzato le suddette amministrazioni ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali¹³, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale personale è reclutato attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione RIPAM.

Il **differimento** al 2025 previsto dall'articolo in commento (**comma 1, lett. a**)), alla luce di quanto riportato dalle Relazioni illustrativa e tecnica allegate al D.L. 91/2024, si rende necessario **al fine di tener conto dei tempi necessari** sia all'effettuazione delle **procedure di reclutamento**, sia all'**emanazione del Decreto del Presidente del consiglio** che, in base alla normativa vigente, deve individuare i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale.

Si ricorda infatti che il richiamato art. 19, c. 3, del D.L. 124/2023 attribuisce ad apposito DPCM la definizione di tali criteri di ripartizione sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata a seguito della manifestazione di interesse da parte dei suddetti enti territoriali¹⁴. Sul punto si segnala che il 19 aprile 2024 sul sito del

¹³ Come disposto dall'art. 1, c. 295, della L. 213/2023.

¹⁴ A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere

Dipartimento per le politiche di coesione, con riferimento all'[Avviso di manifestazione d'interesse del 21 novembre 2023](#), è stato pubblicato il [Decreto Direttoriale n. 8/2024](#) di approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni¹⁵.

In conseguenza del suddetto differimento, il presente articolo 9-terdecies **aggiorna i limiti di spesa** entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto, anche, come specificato dalla relazione illustrativa, al fine di tenere conto dei maggiori oneri discendenti dagli incrementi contrattuali intervenuti nel frattempo sia con riguardo al comparto Funzioni locali che a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito di tale aggiornamento, i limiti di spesa sono i seguenti (**comma 1, lett. b)**):

- **6.268.803 euro annui** (in luogo di 2.631.154 per il 2024 e di 5.262.307 dal 2025) per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **11.908.750 euro annui** (in luogo di 5.639.375 per il 2024 e di 11.278.750 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- **3.177.860 euro annui** (in luogo di 1.505.000 per il 2024 e di 3.010.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **6.128.730 euro annui** (in luogo di 2.902.500 per il 2024 e di 5.805.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **75.996.252 euro annui** (in luogo di 35.991.000 per il 2024 e di 71.982.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si prevede altresì una **riduzione degli oneri** complessivi relativi al **2024**, conseguente al differimento al 2025 delle suddette assunzioni (di cui alla

l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

¹⁵ L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto DPCM, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria. Fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

precedente lettera a)); gli oneri passano da 62.669.029 a 14.000.000 di euro (**comma 1, lett. c**)).

Tale ultimo importo riguarda i seguenti oneri, che, sulla base della Relazione tecnica, concernono:

- l'espletamento della procedura concorsuale (onere quantificato in 3.000.000 di euro);
- le borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione (onere quantificato in 6.600.000 di euro) e quanto dovuto alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione (onere quantificato forfettariamente, in via prudenziale, in 4.400.000 euro). Sul punto, si ricorda infatti che il richiamato art. 19 del D.L. 124/2023 prevede che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione – le cui modalità organizzative sono definite da apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie o con Formez PA - è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione.

Ai **maggiori oneri** derivanti dall'aggiornamento (di cui alla lettera *b*) del comma 1) dei suddetti limiti di spesa, **pari a 6.142.338 euro annui** a decorrere **dal 2025, si provvede, fino al 2029** a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027 (ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ex artt. 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060) **e dal 2030 (comma 2):**

- quanto a 630.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012);
- quanto a 167.860 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020);
- quanto a 323.730 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020);
- quanto a 4.014.252 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale (di cui all'art. 1, c. 380, della L. 228/2012).

Articolo 10, comma 1
(Vertice G7 di Brindisi: risorse straordinarie per le Forze di polizia)

L'**articolo 10, comma 1** destina risorse straordinarie alle Forze di polizia, per un ammontare pari 13,95 milioni per l'anno 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza inerenti al svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

L'**articolo 10** destina risorse straordinarie a Forze di Polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché siano assicurate le dovute misure di sicurezza connesse allo svolgimento, dal 13 al 15 giugno 2024, del **Vertice G7 di Brindisi**.

Il **comma 1**, in particolare, reca **stanziamento straordinario** per l'incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo da parte delle **Forze di polizia**.

Esso è stabilito nella misura di **13.950.130 euro per l'anno 2024**.

Di tali risorse, 4.676.230 euro sono per le spese di personale; 9.273.900 euro sono per le spese di funzionamento.

La relazione tecnica specifica la tipologia di oneri, per circa 5.000 operatori delle Forze di polizia. Tra gli oneri figurano il lavoro straordinario (per 3,46milioni), le indennità di ordine pubblico sia fuori sede (per 1,05 milioni) sia in sede, vitto e alloggio (per 2,56 milioni), noleggio nave (6,6 milioni).

Articolo 10, commi 2 e 3
(Partecipazione delle Forze armate alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi)

Le norme in esame disciplinano la **partecipazione di personale e assetti delle forze armate al dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione per lo svolgimento del vertice G7 di Borgo Egnazia (Brindisi).**

In particolare:

-il **comma 2 incrementa di 1.500 unità** il contingente del **personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure"**;

-il **comma 3 dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento**, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea. Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa **9,5 milioni di euro**.

Il **comma 2 dispone l'incremento di 1.500 unità del contingente di personale dell'operazione "Strade sicure"**, come contributo delle forze armate al dispositivo di sicurezza dell'evento.

Come si legge nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tale personale viene impiegato come segue:

-**350 unità per il controllo dei valichi di confine** (periodo dal 30 maggio al 20 giugno, cioè 22 giorni), con un costo di euro 1.220.048;

-**100 unità per i servizi preventivi di sicurezza** (per lo stesso periodo), con un costo di euro 486.098;

-**1050 unità per i servizi di vigilanza e sicurezza** (per il periodo dal 6 al 17 giugno, cioè 12 giorni), con un costo di euro 2.042.033.

A tal fine viene disposta un'autorizzazione di **spesa di 3.755.149 euro** per l'anno 2024.

Al personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade sicure" compete un'**indennità onnicomprensiva, pari all'indennità di ordine pubblico** riconosciuta al personale delle Forze di polizia.

Come si legge nella relazione illustrativa, a tale indennità vanno aggiunte, le **ore di straordinario mensili**, che sono rapportate al periodo di effettivo impiego (40,33 ore per il personale impiegati per 22 giorni e 22 ore per il personale impiegato per 12 giorni).

• *L'operazione "Strade sicure"*

“Strade sicure” rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a **supporto delle forze dell'ordine, in funzione anti-terrorismo e vigilanza del territorio.**

Tal impiego si fonda sull'art.89 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale, accanto agli altri compiti, “le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza

L'operazione è stata **avviata nel 2008** (con il decreto legge n.92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008), inizialmente con un contingente di sole 500 unità. Tale **numero è poi cresciuto nel corso degli anni, con oscillazioni** dovute ad esigenze di varie natura (specifici eventi, come EXPO 2015, Giubileo straordinario, G7, eventi calamitosi ed emergenze sanitarie).

Il personale militare, **fornito per la quasi totalità dall'Esercito**, assume la **qualifica di agente di pubblica sicurezza** e viene posto a disposizione dei Prefetti per la **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** o per attività di perlustrazione e pattugliamento, congiuntamente alle forze di polizia.

Durante **l'emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione sono stati chiamati a svolgere anche una serie di attività di contrasto al diffondersi del virus.

La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'articolo 1, comma 342, ha fissato il contingente dell'operazione, per il 2024, in **6.000 unità**. Il successivo comma 344 ha inoltre previsto un **ulteriore contingente di 800 unità, per l'operazione “Stazioni sicure”**, al fine di rafforzare “i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese”.

Il **comma 3** dispone, al fine di garantire la difesa aerea e marittima del G7, **l'impiego di assetti aeronavali della Difesa.**

Tali assetti, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, sono impiegati nell'**area prospiciente la costa delle province di Bari e Brindisi.**

Come si legge nella relazione tecnica, il dispositivo prevede l'impiego degli assetti e del personale, **496 militari**, per il periodo dal 12 al 16 giugno.

La spesa di tale dispositivo è quantificata in **euro 5.750.718**, di cui **334.993 per spese di personale.**

Come si legge nella relazione tecnica, al personale impiegato è corrisposto il **compenso forfettario d'impiego (CFI)**, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Articolo 10, commi 4 e 5
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 10** reca ai **commi 4 e 5** disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, il **comma 4** destina 1.810.282 euro nell'anno 2024 per il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi di giugno '24.

Il **comma 5** reperisce risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

Dell'articolo 10, il **comma 4** autorizza la spesa complessiva di **1.810.282 euro** per l'anno **2024** (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) per il maggior impegno del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo **G7 di Brindisi**, in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

Tali risorse aggiuntive sono rivolte a consentire le prestazioni di **lavoro straordinario** di tale personale – nonché ad assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento ricordato, sulla base degli scenari di rischio analizzati.

La relazione tecnica reca la puntuale determinazione degli oneri, inerenti al dispiegamento di un dispositivo che garantisca e potenzi il soccorso tecnico urgente presente sul territorio, con l'impiego altresì di unità specialistiche e specializzate, esperte per i pericoli nucleare, biologico, chimico, radiologico (NBCR), ricerca e soccorso in ambiente urbano (USAR, acronimo che sta per "urban Search and Rescue"), elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale.

Il ricorso a maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio è correlato al fatto che siano tuttora in fase di definizione procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, di per sé protraentisi nel tempo in quanto ricomprendenti di un periodo di formazione.

Per questo riguardo, vale rammentare come – richiamato dal **comma 5** –l'articolo 1, comma 877 della legge n. 178 del 2020 autorizzasse l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica ed in aggiunta alle facoltà assunzionali, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

Rileva qui il novero di unità assumibili dal 1° ottobre 2023.

Ebbene, il comma 5 del presente articolo 10 del decreto-legge in esame prevede che, di tale contingente, **fino a 229 unità** siano **assunte con decorrenza non antecedente il 31 dicembre 2024**.

La posticipazione dell'assunzione consente il reperimento di risorse, compensative (v. *infra* il comma 7 di questo medesimo articolo del decreto-legge) degli oneri per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio, onde fronteggiare l'impegno correlato allo svolgimento del G7.

La determinazione del limite massimo di 229 unità, la cui assunzione è posticipata nella decorrenza, è conseguente – si legge nella relazione tecnica – alla quantificazione degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020.

Articolo 10, commi 6 e 7
(Trattamento accessorio.
Disposizioni di copertura finanziaria)

L'**articolo 10, comma 6** prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente. Il **comma 7** reca la quantificazione degli oneri e indica le relative fonti di copertura finanziaria.

L'**articolo 10** destina risorse straordinarie a Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Le spese inerenti al **trattamento economico accessorio** loro relative, viene a specificare il **comma 6**, si intendono in deroga al 'tetto' posto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

Rileva, di quel decreto legislativo, quanto disposto all'articolo 23, comma 2, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Siffatta previsione è qui derogata.

Il **comma 7** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri**, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024.

Il comma indica quindi le seguenti **fonti di copertura finanziaria**:

- a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle **somme iscritte nello stato di previsione del MEF** ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)), per le finalità indicate dal [DPCM del 27 febbraio 2017](#).

Si tratta delle risorse destinate alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia, nonché per garantire che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario, il riordino dei corpi di polizia provinciale, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- b) Quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno

dell'importo di 932.295, delle **risorse rivenienti ai sensi del comma 5** in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;

- c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle **maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4**;
- d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

Articolo 11 **(Fondazione «Milano Cortina 2026»)**

L'**articolo 11** reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026», prevedendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

A tal fine, il **comma 1** fa espressamente riferimento all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2020 (L. n. 31/2020).

La relazione illustrativa espressamente qualifica la norma come «di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16». Sotto tale profilo, si rammenta che le norme interpretative sono quelle tramite le quali il legislatore attribuisce uno specifico significato alle disposizioni contenute in leggi previgenti.

L'esegesi normativa, in primo luogo, pone questioni di compatibilità con il principio di separazione dei poteri, dal quale discende il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'ordinario esercizio di quello giudiziario.

In secondo luogo, le disposizioni di carattere interpretativo si collocano nell'ambito delle leggi retroattive, di modo che, sebbene la legittimità costituzionale ne sia ammessa con l'unico limite della materia penale (art. 25, comma 2, Cost), queste non possono incidere, se non a determinate condizioni, sulle situazioni giuridiche soggettive pregresse.

Su tali presupposti, la Corte costituzionale, interpellata in materia, ha tentato di circoscrivere i confini di legittimità di tali interventi legislativi.

Sotto il primo profilo, tale riflessione involve, più ampiamente il problema della concreta allocazione del potere. Si tratta, infatti, di verificare il *quantum* di autonomia valutativa che residua in capo al giudice chiamato ad applicare la norma reinterpretata.

A tal proposito, i giudici delle leggi hanno chiarito che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata, allorquando il legislatore ordinario si limiti a operare sul piano generale e astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (*ex plurimis*, sent. n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Il potere giudiziario e quello legislativo si pongono, tuttavia, su due piani differenti, poiché uno agisce sul quello delle fonti, mentre l'altro sul piano della concreta applicazione della norma.

Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'intervento interpretativo non solo nei casi di incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali, ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata.

In merito al profilo della retroattività della disposizione interpretativa, la Corte riconosce la legittimità costituzionale dell'esegesi normativa là dove non vi sia un pregiudizio per i principi di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi

“elemento fondante lo Stato di diritto” (Corte cost. n. 166 del 2012), e di certezza del diritto.

Infine, l'intervento interpretativo del legislatore per essere ammissibile nella misura in cui incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, deve rispettare il principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento (*ex plurimis*, sent. n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).

La disposizione interpretativa, quindi, non solo non deve ingerirsi nella sfera riservata al potere giudiziario, ma deve altresì essere ragionevolmente giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in modo da bilanciare gli effetti retroattivi che potrebbero pregiudicare i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

Con riguardo alla disposizione interpretata, si rammenta che l'articolo 2 del D.L. n. 16/2020 (L. n. 31/2020) è stato sostituito dall'art. 34, comma 3, del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022). Il comma 2, come sostituito, prevede che la [Fondazione “Milano-Cortina 2026”](#), non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

La disciplina originaria recata dal D.L. n. 16/2020 (su cui cfr. l'apposito [dossier](#)) si limitava a operare in tre direzioni:

- attribuiva il ruolo di comitato organizzatore alla [Fondazione Milano-Cortina 2026](#), già costituita anteriormente, in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 del Codice civile, con soci fondatori il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- dopo aver precisato che la Fondazione non ha scopo di lucro e opera in regime di diritto privato, affidava a essa tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;
- stabiliva che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ampi margini organizzativi erano dunque rimessi all'atto costitutivo e allo statuto, assunti dal legislatore come “presupposti”. Come si legge nel [comunicato stampa del CONI](#) diffuso in corrispondenza della costituzione della Fondazione, le funzioni esecutive sono state affidate al consiglio di amministrazione, composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei Territori, un rappresentante del Governo e dal Presidente; successivamente, [il numero dei consiglieri è stato innalzato di ulteriori 4 unità](#), rispettivamente espressione dei rappresentanti italiani del C.I.O., della componente paralimpica, dell'area territoriale dolomitica (su designazione congiunta del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano) e dell'area territoriale lombarda (su designazione congiunta del Comune di Milano e della Regione Lombardia).

Rispetto all'impianto sopra delineato, l'articolo 34, comma 3, ha apportato alcune modifiche e posto vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, "legificando", così, alcuni profili prima affidati all'autonomia statutaria.

In dettaglio:

- ha esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione, che per ricomprendervi la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1 del nuovo art. 2);
- ha previsto in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto (comma 3 del nuovo art. 2);
- il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (ancora comma 3 del nuovo art. 2);
- i membri della Fondazione provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del nuovo comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 4 del nuovo art. 2);
- nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c) (comma 5 del nuovo art. 2).

Restano invece confermate due previsioni già in vigore:

- a) la Fondazione non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2 del nuovo art. 2);
- b) dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6 del nuovo art. 2).

Con [comunicato stampa del 17 gennaio 2023](#) è stata data notizia dell'approvazione del nuovo statuto.

Si ricorda infine che l'articolo 38, comma 1, lettera a), del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023) ha inserito il comma *2-bis* all'articolo 2 del D.L. 16/2020.

Il comma *2-bis* esclude per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla [Fondazione](#), per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 16/2020 (vedi *supra*), l'applicazione:

- dei limiti riguardanti l'apposizione del termine, la durata, le causali, le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei termini previsti per l'impugnazione dei medesimi contratti previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 87/2018. Tale articolo 1, c. 1, del D.L. 87/2018, nella parte relativa ai contratti a termine, novella gli artt. 19, 21 e 28 del d.lgs. 81/2015 - che recano anche la disciplina relativa ai suddetti aspetti dei contratti in questione - i quali sono stati oggetto successivamente di ulteriori novelle.
- dei limiti sul numero complessivo di assunzioni con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite temporale dei trentasei mesi.

Nella risposta all'[interrogazione 5-02475](#) (svolta dinanzi alla VII Commissione della Camera dei deputati nella [seduta del 12 giugno 2024](#)), il rappresentante del Governo ha ricordato che, dal punto di vista degli investimenti, così come l'organizzazione dei giochi è affidata alla fondazione mentre la realizzazione delle opere pubbliche è affidata alla SIMICO, allo stesso modo il *budget* relativo alla realizzazione delle opere è separato dal *budget* relativo all'organizzazione dei giochi medesimi. I *budget* sono stati determinati nel 2017-2018 mentre le olimpiadi invernali sono state assegnate nel 2019 e che rispetto a tali periodi certamente il quadro economico è leggermente cambiato. Dal punto di vista degli investimenti – cosa che si può verificare sui siti del Governo e delle due società –, la Fondazione ha confermato l'importo di 1 miliardo e 600 milioni, limite che lo stesso rappresentante del Governo ha giudicato come un imperativo categorico da rispettare e che presuppone una capacità di agire simmetricamente sul versante dei ricavi e dei costi in modo tale da perseguire tale obiettivo. Il quadro economico della Fondazione Milano-Cortina dal punto di vista dei ricavi è determinato da entrate esclusivamente private. La Fondazione non riceve contributi pubblici: un terzo è garantito dai diritti del CIO, un terzo è garantito dai ricavi di sponsorizzazioni e partenariati e un terzo è rinveniente da *licensing*, *merchandising* e biglietteria. Questo non è modello scelto dalla Fondazione ma si basa su un contratto rigido tra la Fondazione e il CIO, che rappresenta anche il Comitato internazionale paralimpico, regolato da norme di diritto svizzero e il foro competente è quello di Losanna sede del Comitato olimpico internazionale. Altresì, l'organizzazione dei giochi procede bene, che non si rilevano ritardi e la Fondazione ha ribadito l'obiettivo del pareggio di bilancio e si sta rispettando il cronoprogramma e che non ci sono i presupposti per immaginare ulteriori ritardi. Tre miliardi e 600 milioni sono invece gli investimenti pubblici relativi alle opere e che rimarranno come eredità olimpica. Questo dato è stato aggiornato con un decreto-legge del 2023 sulla base oggettiva dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia con una crescita che non ha superato il 15 per cento. Ha inoltre ricordato che si tratta di circa 4 miliardi di euro stanziati per la realizzazione di opere pubbliche di ammodernamento rammaricandosi tuttavia del fatto che in altri Paesi tali opere sono realizzate a prescindere da grandi avvenimenti sportivi, mentre nel nostro Paese per avviare opere necessarie è sempre necessario un obiettivo da perseguire o delle scadenze da rispettare.

Come sopra anticipato, il **comma 2** prevede quindi che la Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l'articolo 11 chiarisce le modalità di azione della Fondazione "Milano Cortina 2026", offrendo – in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività. Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di "organismo di diritto pubblico", difettando il requisito dell'essere costituita per il soddisfacimento di "esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale". E già in precedenza anche la commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione "Milano Cortina 2026", la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente – con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l'analisi della giurisprudenza – come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l'Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell'evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto – vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l'attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Articolo 11-bis
(Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali)

L'**articolo 11-bis**, introdotto in sede referente con l'approvazione dell'**emendamento 11.0.500 (testo 2)** e del relativo **subemendamento 11.0.500/7 (testo 2)**, disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente all'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima. Il **comma 2** disciplina la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e approvazione della candidatura. Esso istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Il **comma 3** stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il **comma 4** disciplina la composizione del predetto Comitato di indirizzo e coordinamento. Il **comma 5** stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Il **comma 6** reca la disciplina degli effetti finanziari derivanti dai commi precedenti.

Come sopra anticipato, il **comma 1** subordina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

Il **comma 2** disciplina la procedura per la presentazione e approvazione della candidatura. La scansione temporale del procedimento è la seguente:

- il proponente deve preventivamente trasmettere al Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri, la propria candidatura, corredata del piano economico-finanziario;

- il Dipartimento per lo sport esprime entro 60 giorni dal ricevimento la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri;

- il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni;

- in caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento per lo sport entro i 60 giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Il comma in esame istituisce quindi presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici, allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Esso demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'Amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 6.

Il **comma 3** stabilisce che, una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione.

Il **comma 4** dispone che il Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, dal CIP e dal CONI, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma in esame demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della composizione di ciascun Comitato, dei criteri di erogazione del contributo, delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

Il **comma 5** stabilisce che, in caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.

Il **comma 6** autorizza:

- per il 2024 la spesa di 200.000 euro per l'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo in esame, di cui:

- la somma di 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2;
- e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2;

- la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, di cui:

- 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2;
- e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2.

Ai sensi del comma in esame, in ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 200.000 euro per il 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (L., n. 106/2021).

Al riguardo, si segnala che il citato articolo 10, comma 3, del D.L. n.73 del 2021 ha istituito, per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Detto contributo era diretto al ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di sanificazione e prevenzione che fossero state sostenute da:

società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non avevano superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;

società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

La finalità della misura, anche in tal caso, era quella di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte, allora, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Successivamente, l'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022) ha destinato un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Quanto alla copertura finanziaria, ad essa provvede il comma 5.

Il comma in esame mirava a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con decreto legge n.229 del 2020 ("Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria") per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19. Il contributo in commento è stato posto a carico del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021 (L. n.106 del 2021), la cui dotazione è a tal fine incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Tale disposizione ha istituito presso l'Ufficio per lo sport (ora Dipartimento per lo sport) della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano. Tali risorse sono state destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del

minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Sul sito del Dipartimento per lo sport è rinvenibile il [decreto di riparto per il 2024](#).

Articolo 12
(Entrata in vigore)

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**11 giugno 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.